

LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2007, N. 2

Principi in materia di ordinamento del personale dei comuni¹

Art. 1 (Attuazione dell'articolo 65 dello Statuto di autonomia)

1. *(omissis)*²
2. Sono abrogati i commi 104, 105 e 106 dell'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.

Art. 2 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 22 marzo 2007, n. 12/Bis, Numero straordinario.

² Aggiunge un periodo all'art. 1, comma 4 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.
